CONGREGAZIONE DEL SS. SACRAMENTO
CAPACI

STATUTO E REGOLAMENTO

CONGREGAZIONE DEL SS. SACRAMENTO
CAPACI

Statuto

Art. l

La Congregazione del SS. Sacramento, avente sede nel locale dell'ex Oratorio del SS. Sacramento presso la parrocchia Sant'Erasmo Vescovo e Martire in Capaci, è un'associazione pubblica di fedeli laici eretta con decreto del Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo nel sec. XVI°.

Art. 2

La Congregazione ha come fini principali:
- La formazione cristiana dei confratelli e delle consorelle iscritti per un cammino di fede e per la loro santificazione;
- l'esercizio del pubblico culto e della pietà popolare, incrementandone la conoscenza del profondo significato di essi tra i confratelli e le consorelle e tra il popolo della città;
- la promozione di fraterne opere di carità cristiana;
- il favorire la testimonianza di una comunione salda e convinta con il Papa, il Vescovo, i parroci e tutte le altre confraternite e associazioni ecclesiali della città.

Per realizzare tali fini, la Congregazione si propone in particolare di:
a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli e le consorelle a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;
c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali, curando altresì opportuni

momenti pubblici per approfondimento delle stesse;
d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;
e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.

Art. 3

La Congregazione è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della diocesi di Monreale. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

Art. 4

Possono far parte della Congregazione i fedeli battezzati e praticanti la fede cristiana a partire dall'età di dieci anni, di ogni ceto e condizione sociale che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo statuto.

Art. 5

Non possono essere accolti nella Congregazione coloro che, pur in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, hanno abbandonato pubblicamente la fede cattolica, o che si sono allontanati dalla comunione ecclesiastica; chi è irretito da una scomunica inflitta o dichiarata (cfr. Can 316 CIC). Parimenti non possono essere accolti nella Congregazione coloro che si sono resi colpevoli di reati disonorevoli o che con il loro comportamento provocano scandalo; coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni più o meno segrete contrarie ai valori evangelici o che hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passata in giudicato.

Art. 6

L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell’interessato indirizzata al Superiore pro-tempore con la commendatizia di un confratello, compreso l’Assistente spirituale, e dopo un periodo di prova, stabilito dallo stesso consiglio direttivo, e il favorevole parere dell’Assistente spirituale, in seguito a personale colloquio sulle finalità della Congregazione. I confratelli e le consorelle ammessi verranno ogni anno presentati ufficialmente all’assemblea nella solennità della SS. Trinità. In quella occasione professeranno la loro fede secondo opportuno rito di ammissione alla presenza dell’Assistente spirituale e riceveranno copia del presente statuto.

Art. 7

I confratelli e le consorelle hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di realizzare il loro cammino di fede secondo l’indirizzo dell’Assistente spirituale, che si identifica con il Parroco pro-tempore della Parrocchia Sant’Erasmo Vescovo e Martire in Capaci, di partecipare alle attività apostoliche della Congregazione, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto della vita cristiana e che non contrasti con le finalità della Congregazione. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore, dalla recita del Santo Rosario, dalla partecipazione domenicale all’Eucarestia e dalla frequente celebrazione del sacramento della Riconciliazione. I confrati si impegnano anche a frequentare annualmente un corso di esercizi spirituali concordato con l’Assistente spirituale.

Art. 8

I soci cessano di appartenere alla Congregazione:
a) per dimissione volontaria. I confratelli e le consorelle si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno alle attività della Congregazione o per mancato pagamento della quota annuale;
b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può, in tal caso, ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario

diocesano.

Art. 9

Gli organi della Congregazione sono: l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Art. 10

L'Assemblea, composta da tutti i confratelli e le consorelle soci, è il supremo organo deliberativo della Congregazione. Essa è convocata ordinariamente dal Superiore pro-tempore almeno due volte all’anno per programmare le attività da svolgere e per verificarne l’attuazione e l’efficacia in relazione agli obiettivi prefissi; per verificare l’andamento della vita della Congregazione, approvare la relazione annuale del Superiore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei confratelli e consorelle o dall’Ordinario del luogo. La convocazione deve essere fatta per iscritto con indicazione dell’ordine del giorno, affisso anche nella sede, almeno dieci giorni prima della data fissata. Non sono ammesse deleghe per le decisioni prese in assemblea con votazione.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto dal Superiore, da un vice-superiore, il segretario, il cassiere, due responsabili dei giovani, un uomo e una donna, tutti eletti tra gli iscritti della Congregazione per un triennio. Il consiglio direttivo, che rimane in carica per un triennio, può essere rieletto solo per una seconda volta. Venendo a mancare uno dei membri del consiglio direttivo, viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 12

Il Superiore dirige la Congregazione nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione. Il Superiore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la ratifica della sua elezione da parte dell'Ordinario diocesano. Il Superiore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano per le cause previste dalle disposizioni canoniche. In caso di dimissioni del Superiore, secondo l'Art. 13, è il Vice - superiore a prenderne l'incarico fino al termine del triennio. In caso di dimissione di tutto il Consiglio direttivo, l'Ordinario diocesano nomina un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.

Art. 13

Il Vice-Superiore collabora con il Superiore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Superiore, il Vice-Superiore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.

Art. 14

Il Segretario elabora, insieme al superiore, l'ordine del giorno (O.d.g.) delle Assemblee e dei consigli direttivi, redige i rispettivi verbali e conserva i libri dei soci e degli Atti.

Art. 15

Il cassiere cura la sede, i beni della congregazione e redige il rendiconto economico annuale oltre a tenere aggiornato il libro cassa.

Art. 16

Il responsabile dei giovani insieme alla responsabile dei giovani cura la formazione dei membri giovani (età inferiore a 18 anni).

Art. 17

L’assistente Spirituale, nominato dall'Ordinario diocesano, è l’Arciprete-Parroco pro-tempore della Parrocchia Sant’Erasmo Vescovo e martire in Capaci, ha la cura pastorale dei confratelli e delle consorelle ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Congregazione che non sia di competenza dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica. Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

Art.19

La congregazione dovrà tenere puntualmente aggiornati:
n. 2 **libri degli atti**, nei quali a cura del segretario verranno scritti in ordine cronologico i verbali delle riunioni rispettivamente delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
il **Libro dei Confratelli e delle consorelle** nel quale vengono iscritte le generalità complete dei confratelli e delle consorelle;
il **Libro dei conti** nel quale vengono annotate tutte le entrate e le uscite effettuate dalla Congregazione.
Al tempestivo aggiornamento dei predetti libri provvederanno il segretario e il cassiere. Tutti i libri della Congregazione ed i suoi beni saranno custoditi nella sede della stessa e mai in case private.

Art. 20

Il patrimonio della Congregazione è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico. La Congregazione non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli e delle consorelle nei confronti della Congregazione sono gratuite. È vietato distribuire ai confratelli e alle consorelle, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Congregazione. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 21

La Congregazione si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In caso di estinzione della Congregazione il suo patrimonio sarà devoluto alla parrocchia, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 22

In presenza di speciali circostanze, o dove ragioni lo richiedano, il Vescovo può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Congregazione, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 23

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

REGOLAMENTO

A. **Elezioni**

1. Le elezioni sono valide se votano un terzo più uno dei confratelli e delle consorelle adulti (maggiorenni) che hanno versato la quota associativa nell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.
2. Secondo l'Art. 11 dello Statuto della Congregazione, il Consiglio Direttivo è composto da sei componenti di cui necessariamente una donna.
3. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di almeno due liste che contengano un numero di candidati non inferiore a quello dei componenti il Consiglio direttivo, cioè di sei con almeno una donna. Tra essi sarà specificato soltanto il candidato alla carica di Superiore. Le liste vanno presentate presso la sede della congregazione non oltre il quindicesimo giorno precedente alla data stabilita per lo svolgimento delle operazioni di voto. Ogni candidato deve firmare una dichiarazione di accettazione della candidatura con allegato un documento di riconoscimento. Inoltre, in ogni lista, oltre ai sei componenti effettivi, verranno inseriti altri due nominativi, di cui almeno una donna, per i quali è ugualmente necessaria la previa accettazione scritta, che risulteranno i primi dei non eletti, per ottemperare a quanto previsto all'Art. 11 dello Statuto.
4. Non possono essere eletti e quindi candidati confratelli e consorelle che, negli ultimi cinque anni hanno subito sanzioni disciplinari.
5. Il seggio elettorale è costituito da un presidente e da due scrutatori, di cui uno svolge la funzione di segretario e redige completo verbale delle operazioni di voto. Tra coloro che compongono il seggio deve obbligatoriamente essere presente un membro rappresentante della Federazione Diocesana delle Confraternite.
6. L'elezione si svolgerà mediante scheda di voto recante il timbro della Congregazione e la sigla dei componenti del seggio elettorale.

7. Ogni scheda votata sarà piegata e depositata in un’apposita urna sigillata con le firme dei componenti del seggio elettorale.
8. Hanno diritto al voto tutti i confratelli e le consorelle maggiorenni e non morosi.
9. Lo spoglio delle schede sarà fatto dal presidente del seggio, coadiuvato dagli altri componenti del seggio elettorale.
10. Ogni Confratello esprimerà il suo voto indicando con un segno di croce la lettera dell’alfabeto che indica la lista da lui scelta.
11. Verranno annullate le schede non rispondenti alla modalità di votazione di cui al numero precedente, in particolare se riportano nomi votati non presenti nelle liste dei candidati.
12. Qualora non si raggiungesse il numero legale che renda valide le votazioni, secondo quanto previsto al n.1 del presente statuto, si rimetterà il mandato all’Ordinario diocesano che provvederà secondo la sua autorità.
13. Non sono ammessi voti di preferenza e non sono ammesse deleghe per il voto.
14. Saranno eletti i candidati della lista che riporterà la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Gli eletti si riuniranno in maniera autonoma e il Superiore, unica carica indicata nella lista elettorale, distribuirà agli altri eletti della lista gli incarichi previsti dallo statuto.
15. Per qualsiasi controversia che potrà sorgere in sede di spoglio, sarà il presidente di seggio, sentito il parere degli altri componenti del seggio, a decidere con decisione insindacabile.

B. **Vita della congregazione**

16. La quota di adesione annuale per ciascun aderente alla congregazione è fissata in 15,00 (quindici) euro annui da versare entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno associativo, per i confrati che non hanno compiuto il 18° anno di età la quota da versare è di 10,00 (dieci) euro.

17. La congregazione avendo come finalità principale il progresso della vita di fede dei suoi aderenti (cfr. Art. 2 dello Statuto) si dà come impegno principale e ordinario la partecipazione assidua dei suoi membri alla messa domenicale.

18. La congregazione collabora con la parrocchia nella realizzazione di due particolari processioni durante l'anno liturgico: la processione dell'incontro tra il Cristo risorto e la Madonna con la "*volata degli angeli*" nel giorno di Pasqua e la processione del Corpus Domini.

    – In occasione della domenica delle Palme il direttivo sceglie, per sorteggio svolto nella sede della congregazione, dodici suoi membri per partecipare al rito della "*lavanda dei piedi*" nella messa in *Coena Domini* del triduo pasquale.

    – Viene ripristinata, come da tradizione, la distribuzione durante la settimana santa a tutti i confrati de "*la cena*" (un cedro, due arance e un panino).

    – In occasione della solennità del Corpus Domini, la congregazione, presente alla celebrazione della messa solenne, collabora con l'Arciprete-Assistente spirituale nell'organizzazione della processione eucaristica che si svolge a proseguimento della celebrazione della messa. In particolare, insieme all'Arciprete-Assistente spirituale, si individuano il percorso processionale e le famiglie che in quell'anno realizzeranno gli altari e gli addobbi per la benedizione eucaristica durante la processione e si predisporranno le necessarie richieste di autorizzazione per lo svolgimento della stessa.

19. Ogni confratello, al suo decesso, ha diritto alla presenza durante il rito delle esequie dei membri della congregazione e, in particolare, all'accompagnamento funebre con le insegne della congregazione.

20. Anche i genitori e la moglie di ogni confratello, al loro decesso e se il confratello è ancora in vita, hanno diritto a quanto previsto nel numero precedente del presente regolamento.

C. **Uso della Cappella cimiteriale**

21. Ogni confratello al decesso ed essendoci la disponibilità dei loculi di proprietà della Congregazione, ha diritto ad essere tumulato, per un periodo di dieci anni, nella cappella cimiteriale della Congregazione. Trascorso il periodo di dieci anni e a proprie spese, la famiglia del defunto confratello ha obbligo di estumulazione del proprio congiunto.

Capaci, 1 ottobre 2017

Il Superiore della Congregazione
Michele Troia

L'arciprete-Assistente spirituale
Don Pietro Macaluso

Monreale, lì_____

L'arcivescovo
Mons. Michele Pennisi